

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3723

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **MARZANO**

Disposizioni in materia di consenso informato, di rifiuto dei trattamenti sanitari e di dichiarazioni anticipate di trattamento

Presentata il 5 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità che ogni paziente sia posto in condizioni di conoscere il proprio percorso terapeutico si evince da alcune disposizioni che, nel nostro Paese, già disciplinano alcune attività mediche. Basti pensare all'articolo 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (« Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati »), e all'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (« Norme in materia di procreazione medicalmente assistita »). Inoltre, il Codice di deontologia medica, al titolo IV, prevede che il consenso informato sia il presupposto necessario dell'attività diagnostica e terapeutica del medico.

Dalla configurazione del consenso informato quale presupposto necessario di ogni trattamento terapeutico potrebbe quindi già dedursi la sussistenza di un diritto del singolo all'autodeterminazione nella scelta delle cure mediche, compreso il rifiuto di ogni trattamento terapeutico. Ma può un

legislatore esimersi dal dare forma giuridica certa e vincolante a questo diritto ? Lo scopo della presente proposta di legge è proprio questo: riconoscere nel consenso informato di una persona l'unico fondamento giuridico posto alla base dell'attività medica riconoscendo a ogni paziente il diritto di accettare o di rifiutare i trattamenti proposti, anche quando ne derivi un pericolo per la propria salute o la propria vita, dopo essere stato informato dal personale medico in maniera chiara, leale e appropriata delle conseguenze delle proprie scelte. Diritto che vede nelle dichiarazioni anticipate di trattamento una semplice estensione logica del principio del consenso informato.

La frattura tra coloro che assimilano l'interruzione dell'accanimento terapeutico all'omicidio e coloro che difendono l'esistenza di un diritto di morire quando e come lo si desidera, d'altronde, ha per anni impedito al legislatore di affrontare in

modo sereno alcune delle questioni fondamentali che riguardano la vita e la morte di ognuno di noi. Talvolta si è dato per scontato che il medico sappia sempre e comunque meglio di chiunque altro ciò che si debba o no fare in determinate circostanze. Talvolta ci si è dilaniati invocando norme e valori universali senza interrogarsi su come una persona malata possa « riappropriarsi » della propria malattia o anche della propria morte. Dimenticandosi così progressivamente che il dramma della sofferenza e della fine della vita ci riguarda tutti e che tutti, un giorno o l'altro, ci ritroveremo lì, sentendoci forse impotenti di fronte alle decisioni che altri vorranno prendere al nostro posto, cercando disperatamente di essere rispettati almeno un'ultima volta, soprattutto quando non c'è più niente da fare.

La presente proposta di legge ha come scopo principale quello di permettere a ognuno di poter morire in modo degno. Il principio della dignità della persona non serve quindi per imporre, a chi sta morendo e soffre, sofferenze supplementari, ma per impedire che in modo irragionevole e disumano ci si ostini a voler mantenere in vita coloro che, dalla vita, si sono già allontanati. Come si può d'altronde pensare di imporre, a chi ha chiaramente espresso la volontà di interrompere inutili terapie, l'alimentazione e l'idratazione artificiali? Ognuno di noi, in quanto persona degna di rispetto, non ha forse il diritto di essere riconosciuto come soggetto della propria vita fino alla fine, anche in punto di morte?

Questa proposta di legge vuole affrontare serenamente tutte queste questioni,

cercando in primo luogo di ribadire la necessità di rispettare il consenso e l'autonomia personale di ognuno di noi. Ecco perché, quando il paziente si trova in fin di vita, le cure possono essere interrotte o mai intraprese, ovviamente con l'accordo del paziente o con quello dei familiari, se il paziente non ha più la possibilità materiale di esprimere la propria volontà, senza che questa interruzione venga considerata una violazione del principio di dignità.

In secondo luogo, si tratta di riconoscere il diritto di ogni paziente che si trova in fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità a chiedere la somministrazione di trattamenti finalizzati alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche nel caso in cui la somministrazione di questi farmaci possa avere come effetto secondario quello di accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

Infine, si tratta di riconoscere a livello giuridico la possibilità per ogni persona maggiorenne e capace di redigere dichiarazioni anticipate di trattamento, che restino valide e vincolanti per i medici curanti nel caso in cui sopravvenga un'incapacità permanente o una perdita definitiva della capacità di comunicare. In particolare, in queste dichiarazioni, ogni persona dovrebbe poter esprimere la propria volontà di non essere sottoposta alla nutrizione e all'idratazione artificiali o per mano di terzi e, nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Consenso informato).

1. Ogni persona, dopo essere stata informata in modo chiaro, leale e appropriato dal personale medico sul proprio stato di salute, in particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi della propria patologia, nonché sui rischi e sulle conseguenze di un eventuale rifiuto dei trattamenti proposti, ha il diritto:

a) di accettare o di rifiutare l'inizio o la prosecuzione dei trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati per la sua patologia, anche qualora ne derivi un pericolo per la propria salute o la propria vita, comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali o per mano di terzi;

b) nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente, ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, quando tale volontà è espressa:

a) direttamente da un paziente maggiorenne capace di intendere e di volere e dotato della facoltà di comunicare, dopo che questi sia stato informato delle conseguenze delle proprie scelte;

b) per i pazienti minorenni, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, dopo che questi siano stati informati delle conseguenze delle proprie scelte;

c) in caso di incapacità permanente o di perdita definitiva della facoltà di comunicare del paziente, attraverso le dichiarazioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 2, ovvero da una persona di sua

fiducia da lui a tale fine designata con atto scritto e autenticato dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio, ovvero, in sua mancanza, unanimente dai parenti entro il secondo grado e dal coniuge.

3. Nessuna azione medica né alcun trattamento possono essere praticati senza il consenso libero e informato della persona. Tale consenso può essere revocato in ogni momento. Ogni trattamento somministrato in assenza di consenso libero e informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

ART. 2.

(Dichiarazioni anticipate di trattamento).

1. Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di trattamento, che resta valida e vincolante per i medici curanti nel caso in cui sopravvenga un'incapacità permanente o una perdita definitiva della capacità di comunicare, in cui esprime le sue volontà sui trattamenti sanitari ai quali non vuole essere sottoposta. In particolare può esprimere la volontà di non essere sottoposta alla nutrizione e all'idratazione artificiali o per mano di terzi e, nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata di due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. In caso di più dichiarazioni divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Il Ministro della salute, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei me-

dici chirurghi e degli odontoiatri, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, con riferimento, in particolare:

a) ai contenuti e alle forme delle informazioni che il personale medico deve fornire ai pazienti ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1;

b) all'individuazione delle condizioni in cui una malattia deve essere considerata incurabile o di particolare gravità ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0040130